



ALLEGATO A

## BANDO

**“Contributi per la rottamazione di veicoli aziendali inquinanti con contestuale acquisto o noleggio/leasing di mezzi a basso impatto ambientale, a favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale ed operativa in Veneto.”**



### Articolo 1 - Finalità

- 1.1. La Regione del Veneto, in coordinamento con il Sistema camerale veneto, emana il bando “Veicoli aziendali 2026”. La misura rientra nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e in conformità agli impegni assunti con il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” approvato con DGR n. 836/2017 nonché alle Direttive europee. L’iniziativa è finalizzata a incentivare la rottamazione di veicoli aziendali inquinanti di categoria M1 e N1 da parte delle Micro, Piccole e Medie imprese aventi sede legale ed operativa in Veneto a fronte dell’acquisto o del noleggio/leasing di veicoli a basso impatto ambientale della stessa categoria. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in base alla massa del veicolo, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte.

### Articolo 2 – Dotazione finanziaria e soggetti beneficiari

- 2.1. Per l’attuazione dell’iniziativa, per la quale sono destinate risorse finanziarie pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) a valere sul capitolo n. 104149 del bilancio regionale 2026-2028 denominato “Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Contributi agli investimenti (art. 30 c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)”, si prevede la suddivisione in due Linee di finanziamento:
- Linea A: acquisto di veicoli M1 ed N1 (fino a 3500 kg) - € 2.500.000,00
- Linea B: noleggio/leasing di veicoli M1 ed N1 (fino a 3500 kg) - € 2.500.000,00.
- 2.2. I soggetti beneficiari di tale intervento sono le Micro, Piccole e Medie Imprese – denominate nel seguito MPMI – (secondo la definizione di cui all’allegato I del regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014), aventi sede legali ed operative attive in Veneto e iscritte al Registro Imprese (di cui all’art. 8 L. 580/93).
- 2.3. Sono escluse dalla partecipazione al bando le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli facenti parte della sezione A: AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA della classificazione delle attività economiche Ateco 2025 (codici Ateco 01, 02, 03), anche come attività secondaria.
- 2.4. Sono altresì escluse dalla presente misura di incentivazione le imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli individuate da almeno uno dei seguenti codici ATECO 2025 (anche solo come attività secondaria):
- 46.18.41 – Intermediari del commercio all’ingrosso di automobili e autoveicoli leggeri;
  - 46.71.10 – Commercio all’ingrosso di automobili e autoveicoli leggeri;
  - 47.81.10 – Commercio al dettaglio di automobili e autoveicoli leggeri;
  - 47.92.21 – Intermediazione nel commercio al dettaglio di autoveicoli e motocicli usati;
  - 47.92.31 – Intermediazione nel commercio al dettaglio di autoveicoli (escluso usato);
  - 46.18.41 – Intermediari del commercio all’ingrosso di automobili e autoveicoli leggeri;
  - 47.92.21 – Intermediazione nel commercio al dettaglio di autoveicoli e motocicli usati;
  - 47.92.31 – Intermediazione nel commercio al dettaglio di autoveicoli (escluso usato).
- 2.5. Per accedere al contributo le MPMI devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere micro o piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE651/2014, del 17 giugno 2015;
  - b) essere iscritte e attive al Registro Imprese;
  - c) avere sede legale ed unità operativa attiva in Veneto;
  - d) non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (UE) 2023/2831 (de minimis);



- e) non trovarsi in stato di procedura di insolvenza di tipo liquidatorio secondo la normativa vigente;
- 2.6. Tutti i requisiti devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello di liquidazione del contributo.
- 2.7. Ciascuna impresa può presentare domanda di contributo per la rottamazione e sostituzione di 3 (tre) veicoli per ciascuna linea di finanziamento, a fronte dello stesso numero di veicoli rottamati appartenenti alla medesima impresa. Dovrà essere presentata una distinta domanda per ciascun singolo intervento di rottamazione e sostituzione. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a fronte della rottamazione del medesimo veicolo. Nel caso di presentazione di più di 3 (tre) domande sulla stessa linea, verranno prese in considerazione le prime tre in ordine cronologico.
- 2.8. Le imprese già ammesse nella graduatoria “Bando veicoli aziendali 2024”, approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 225 del 22.07.2024 e che hanno un contratto d’acquisto in data antecedente o pari al 13.12.2024 e non hanno potuto finalizzare l’acquisto entro il termine di chiusura del bando (13.01.2025) per cause di forza maggiore legate alla fornitura del veicolo, possono partecipare alla Linea A del presente bando per il medesimo intervento di rottamazione e contestuale acquisto di veicolo a basse emissioni, fermo restando il possesso dei requisiti ed il rispetto di tutte le disposizioni del presente bando, ove non espressamente derogate.
- In deroga ai punti 5.5, 5.9, e 10.2 lettera j) del presente bando, tali soggetti sono esentati dal rispetto dei termini temporali iniziali di decorrenza, ivi indicati.
- Relativamente al punto 5.12 tali soggetti sono tenuti ad integrare gli atti ivi indicati con il CUP riportato nel medesimo articolo, pena inammissibilità degli stessi.
- In deroga ai punti 12.4 e 12.7 del presente bando, l’entità del contributo erogabile resta determinata in base alle condizioni dell’articolo 12.4 dell’Allegato A alla DGR n. 337 del 04.04.2024 (Bando veicoli aziendali 2024).
- La documentazione di cui al punto 10.2 dovrà essere integrata con il contratto di acquisto del veicolo, che deve avere data antecedente o pari al 13.12.2024.

### Articolo 3 - Regime di aiuto

- 3.1. Il contributo viene concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (G.U. Unione Europea serie L del 15 dicembre 2023) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (Aiuti “de minimis”), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione). Qualora la concessione di nuovi Aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.2 del Regolamento medesimo il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. L’aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.
- 3.2. A tal fine, per garantire il rispetto del massimale di aiuto stabilito dalla normativa vigente, l’impresa richiedente dovrà dichiarare nella domanda di contributo se ha ricevuto o meno, quale “impresa unica”, contributi pubblici della tipologia “de minimis” di qualsiasi natura nell’esercizio finanziario corrente e nei tre esercizi finanziari precedenti (al fine della verifica dovrà essere considerata la data di concessione del contributo). Per la definizione di “impresa unica”, si fa riferimento all’art. 2, comma 2, del Regolamento citato.



#### Articolo 4 – Soggetto gestore

- 4.1. Il soggetto gestore del bando, in coordinamento con la Regione del Veneto, è Unioncamere del Veneto che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio venete, a:
- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Veneto;
  - effettuare l'attività di istruttoria e di controllo Regolamento (UE) n. 2023/2831, garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;
  - comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;
  - realizzare la misura secondo i criteri e le modalità definite nel presente bando.

#### Articolo 5 – Investimenti ammissibili

- 5.1. Sono ammissibili gli investimenti per l'acquisto o il noleggio/leasing di veicoli aziendali di categoria M1 ed N1, come definiti all'art. 47, c.2 lett. c) del D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della strada" e s.m.i., utilizzati per il trasporto di persone o di merci, di classe ambientale Euro 6D o superiore, con le seguenti tipologie di alimentazione:
- Elettrica pura / Idrogeno;
  - Ibrida;
  - Metano;
  - Bifuel (benzina/metano e benzina/GPL);
  - Tradizionale (benzina, diesel);
- a fronte di una contestuale rottamazione di un veicolo aziendale di categoria M1, N1 per il trasporto di persone o merci, con alimentazione a benzina o bifuel fino a Euro 4/IV incluso e con alimentazione diesel fino ad Euro 5/V incluso.
- 5.2. Per i veicoli da rottamare di classe ambientale Euro 4 aventi alimentazione a benzina, metano o bifuel sarà ammesso esclusivamente l'acquisto di un veicolo con alimentazione elettrica, ibrida oppure a idrogeno.
- 5.3. In ogni caso le emissioni di particolato dei veicoli acquistati/noleggiati dovranno essere inferiori a 4,5 mg/km.
- 5.4. L'impresa deve essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica e con l'assicurazione, per quanto riguarda i veicoli oggetto di rottamazione.
- 5.5. I veicoli da rottamare, alla data di pubblicazione del presente bando, devono essere intestati all'impresa richiedente. La data di rottamazione del veicolo sostituito, rilevabile dal certificato di rottamazione, deve essere compresa tassativamente tra la data di pubblicazione del presente bando e il termine di chiusura del bando medesimo.
- 5.6. Nella Linea A (acquisto di veicoli M1 ed N1), è ammissibile l'acquisto di veicoli:
- a) nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per la prima volta in Italia;
  - b) immatricolati a "km zero", con prima immatricolazione avvenuta in Italia.
- 5.7. I veicoli acquistati dovranno essere intestati all'impresa richiedente e la proprietà dovrà rimanere per almeno tre anni dalla data di intestazione, pena la restituzione dell'incentivo.
- 5.8. Nella Linea B (noleggio/leasing di veicoli M1 ed N1), il noleggio/leasing è ammissibile a condizione che i contratti di noleggio/leasing prevedano l'obbligo delle parti di mantenere attivo il contratto relativo al veicolo oggetto di contributo per almeno 36 mesi dalla data di stipula, pena la restituzione dell'incentivo.



- 5.9. In caso di acquisto, la data di acquisto rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione devono essere comprese tassativamente tra la data di pubblicazione del presente bando e il termine di chiusura del bando medesimo.
- 5.10. In caso di noleggio/leasing, la data di stipula del relativo contratto deve essere compresa tassativamente tra la data di pubblicazione del presente bando e il termine di chiusura del bando medesimo.
- 5.11. In caso di leasing, qualora si proceda al riscatto del veicolo prima di tre anni dalla data di stipula, i mezzi acquistati dovranno rimanere di proprietà dell'impresa almeno fino al compimento del terzo anno dalla data di stipula del contratto di leasing.
- 5.12. Tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente dovranno essere intestate al beneficiario e dovranno riportare necessariamente il Codice Unico di progetto (CUP) corrispondente a H11G25000240001, pena inammissibilità del documento stesso.

### Articolo 6 – Articolazione della procedura

- 6.1. La procedura si articola in due fasi:

**PRIMA FASE:** invio di una “domanda di contributo” che avverrà con modalità informatiche sulla piattaforma di cui all’art. 7, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione, trasparenza e di semplificazione normativa e permetterà di stilare una graduatoria.

**SECONDA FASE:** invio del “completamento della domanda di contributo”, sulla medesima piattaforma informatica, per le sole imprese che sono inserite nella graduatoria che si sarà formata al termine della precedente fase e che hanno provveduto all’acquisto/noleggio/leasing del nuovo veicolo e alla rottamazione di quello indicato nella prima fase.

### Articolo 7 – PRIMA FASE – Domanda di contributo

- 7.1. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente online, sulla piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo: <https://restart.infocamere.it>, selezionando l’iniziativa d’interesse, **dalle ore 10:00 del 27/05/2026 e fino alle ore 12:00 del 03/09/2026.**

Al di fuori di tali ore e date, il sistema non sarà operativo.

La piattaforma su cui compilare la domanda di contributo sarà accessibile solamente tramite l’identità digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo (SPID, CIE).

- 7.2 La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
- 7.3 Il pagamento della marca da bollo da € 16,00 dovrà essere effettuato tramite PAGO PA direttamente nella piattaforma informatica.
- 7.4 Sono escluse dall’imposta di bollo le società cooperative (allegato B art. 16 DPR 642/72; D.L. 331/93 art. 66,6 bis convertito in L. n. 427/93);
- 7.5 Nella domanda di contributo, l’impresa richiedente dovrà dichiarare:

- i dati anagrafici del legale rappresentante;



- i dati anagrafici dell'impresa;
- un indirizzo PEC, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni relative al bando con effetto di notifica, ed un recapito telefonico fisso/mobile.

7.6 L'impresa richiedente dovrà inoltre allegare, pena l'esclusione, la copia fronte retro della carta di circolazione del veicolo da rottamare, completa in ogni sua parte, intestata all'impresa medesima.

### Articolo 8 – Istruttoria delle domande di contributo

- 8.1. L'istruttoria per determinare le imprese richiedenti ammesse a presentare il completamento della domanda di contributo è svolta da Unioncamere del Veneto, sulle domande caricate nella piattaforma di cui all'articolo 7 entro il termine inderogabile ivi indicato.
- 8.2. La domanda di contributo sarà sottoposta ad un'istruttoria volta a verificare:
- la sussistenza dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente,
  - il rispetto dei termini e della procedura di presentazione,
  - la sussistenza dei requisiti tecnici del veicolo da rottamare.
- 8.3. La domanda di contributo è irricevibile qualora:
- non sia presentata nei termini di cui all'articolo 7;
  - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
  - sia priva della copia della carta di circolazione del veicolo da rottamare, completa in ogni sua parte.
- 8.4. Sono inammissibili le domande di contributo che non rispettano le finalità del bando.
- 8.5. Sono inammissibili le domande di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2.
- 8.6. Le domande di contributo che abbiano superato positivamente tutte le verifiche sopra elencate saranno considerate per la formazione della graduatoria.
- 8.7. Sarà predisposta una graduatoria per ciascuna Linea di finanziamento.

### Articolo 9 – Formazione della graduatoria delle domande di contributo

- 9.1. Per la formazione della graduatoria di ciascuna Linea di finanziamento (A – B, di cui all'art.2), sarà attribuito un punteggio in funzione dell'alimentazione e della classe ambientale del veicolo da sostituire, della tipologia di impresa e dell'ubicazione della sede legale o operativa dell'impresa, come di seguito dettagliato.

Il punteggio ambientale rispetto al veicolo da sostituire (**Pa**) è attribuito come segue:

Classe ambientale del veicolo da sostituire	Pa
Euro 0-1-2 (diesel)	20
Euro 0-1 benzina/bifuel	20
Euro 2 (benzina/bifuel)	8
Euro 3 (diesel)	13
Euro 4 (diesel)	10
Euro 5 (diesel)	8
Euro 3 (benzina/bifuel)	5
Euro 4 (benzina/bifuel)	2

Il punteggio (**Pi**) relativo alla tipologia di impresa (secondo la definizione di cui all'allegato I del regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) è attribuito come segue:

Tipologia impresa	Pi
Micro	16
Piccola	12
Media	8



La somma dei punteggi **Pa** e **Pi** verrà moltiplicata per il fattore 1,2 (**Co**) in caso di sede legale o operativa nei Comuni che abbiano adottato, dal 01.10.2025 al 31.12.2025, ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria, come da elenco approvato in **Allegato B** al presente bando.

Il punteggio finale **Pf** sarà pertanto determinato dalla seguente formula di calcolo:

$$Pf = (Pa + Pi) \times Co$$

La graduatoria sarà formulata in ordine decrescente: al punteggio più alto spetterà dunque la posizione più alta in graduatoria. A parità di punteggio, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda di contributo.

- 9.2. Le graduatorie delle domande di contributo ammesse a presentare il completamento della domanda verranno approvate entro il **20/10/2026**, unitamente all'elenco di quelle escluse, con atto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica pubblicato sul BURV e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-veicoli-aziendali-2026> oltre che nella sezione Bandi e Concorsi ([www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi](http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi)) e nella pagina dedicata all'iniziativa del sito istituzionale di Unioncamere Veneto.
- 9.3. La pubblicazione sul BUR della Regione del Veneto costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese richiedenti dell'esito dell'istruttoria relativa alle loro domande di contributo. Per tutte le domande di contributo inserite nelle graduatorie di quelle ammesse, è possibile procedere alla presentazione del completamento della domanda, secondo i termini e le modalità indicate nel successivo articolo 10.

#### **Articolo 10 – SECONDA FASE – Completamento della domanda di contributo**

- 10.1. Il completamento della domanda di contributo, con le dichiarazioni e la documentazione di cui al presente articolo, deve essere presentato esclusivamente online sulla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo: <https://restart.infocamere.it>, dalle ore 10:00 del primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della graduatoria e fino alle ore 12:00 del **10/06/2027**. Al di fuori di tali date e ore, il sistema non sarà più operativo.
- La piattaforma su cui presentare la documentazione di completamento sarà accessibile solamente in relazione alle domande di contributo ammesse nelle graduatorie di cui all'articolo 9, e tramite l'identità digitale del legale rappresentante dell'impresa.
- 10.2. Al fine dell'erogazione del contributo l'impresa richiedente dovrà inserire, mediante la piattaforma <https://restart.infocamere.it>, il codice IBAN su cui versare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente intestato all'impresa richiedente, ed allegare la seguente documentazione in formato pdf:
- a) copia del documento unico di circolazione (completo in ogni sua parte) del nuovo veicolo conformemente alle caratteristiche previste nel presente bando;
  - b) in caso di acquisto: copia di tutte le fatture di acquisto (acconti e saldo) intestate all'impresa che richiede il contributo;
  - c) copia dell'attestazione di pagamento del primo bollo dell'auto acquistata; in caso di esenzione questa dovrà essere autocertificata (si veda il link <https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/esenzioni>);
  - d) in caso di noleggio: copia del contratto, verbale di consegna e fatture relative all'eventuale anticipo e a tutte le rate già pagate;
  - e) in caso di leasing: copia del contratto, verbale di consegna e collaudo, se previsto, fattura relativa al maxi-canone anticipato ed eventuali rate già pagate;
  - f) copia contabile dei pagamenti tracciabili di acconto e di saldo relativi all'acquisto, noleggio o leasing del nuovo veicolo. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori o al locatore tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (ad esempio contratto di finanziamento);



non sono ammessi, pena la non ammissibilità totale della spesa e la conseguente decadenza del contributo:

- i pagamenti, anche parziali, effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
  - qualsiasi forma di auto-fatturazione;
  - gli ordini di pagamento non eseguiti;
- g) per i soli soggetti di cui al punto 2.8, copia del contratto di acquisto con data antecedente o pari al 13.12.2024;
- h) dichiarazione sostitutiva in relazione alle condizioni di cui alla Legge Regionale. n. 16 del 11.05.2018.

e produrre le seguenti dichiarazioni:

- i) dichiarazione sostitutiva di essere in regola, alla data di rottamazione, con il pagamento della tassa automobilistica e con l'assicurazione del vecchio veicolo;
- j) dichiarazione sostitutiva che la data di rottamazione del veicolo sostituito, rilevabile dal certificato di rottamazione, è compresa tassativamente tra la data di pubblicazione del presente bando e il termine di chiusura dello stesso;
- k) dichiarazione di regolarità contributiva, con indicazione degli estremi di iscrizione INPS/INAIL/Cassa Edile;
- l) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL;
- m) dichiarazione dell'impresa se ha ricevuto o meno contributi pubblici della tipologia "de minimis" di qualsiasi natura nell'esercizio finanziario corrente e nei tre esercizi finanziari precedenti.

10.3. Il completamento della domanda di contributo è reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetto alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci. In sede di presentazione della documentazione si dovrà dichiarare, ai sensi dell'art.19 del DPR 445/2000, la conformità agli originali della documentazione prodotta.

10.4. La struttura competente, di cui al successivo articolo 11, nel corso dell'iter procedurale per l'assegnazione dei contributi, effettuerà dei controlli, ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, in merito alla veridicità della documentazione presentata.

10.5 Il completamento della domanda presentata non potrà essere oggetto di successive integrazioni, con la sola eccezione consentita per la "regolarizzazione" di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

### **Articolo 11 – Istruttoria sul completamento delle domande**

11.1. L'istruttoria per determinare i richiedenti ammessi al contributo è svolta in collaborazione con Unioncamere del Veneto, sul completamento delle domande caricate sulla piattaforma di cui al precedente articolo 10 entro i termini inderogabili ivi indicati.

11.2. Il completamento della domanda di contributo sarà sottoposto ad un'istruttoria volta a verificare:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- il rispetto dei termini e della procedura di presentazione;
- la sussistenza dei requisiti tecnici del veicolo acquistato/noleggiato.

11.3. Il completamento della domanda di contributo è irricevibile qualora:

- non sia presentato nei termini di cui all'articolo 10;
- sia redatto e/o sottoscritto e/o inviato secondo modalità non previste dal presente bando.

11.4. Sono inammissibili i completamenti delle domande che non rispettano le finalità del bando.



- 11.5. Sono inammissibili i completamenti delle domande presentati da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2.
- 11.6. Sono inammissibili i completamenti delle domande privi degli allegati indicati nell'articolo 10.
- 11.7. Unioncamere, nel corso dell'iter procedurale per la verifica dei requisiti, effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, dei controlli in merito alla veridicità della documentazione presentata. Verificherà, inoltre, la regolarità dei versamenti contributivi tramite il DURC in corso di validità, il quale sarà acquisito d'ufficio da Unioncamere del Veneto presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie generale n. 125 del 1.6.2016) convertito in legge il 09 agosto 2013 n. 98.
- 11.8. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, con riferimento alle verifiche di cui al presente articolo (*DURC*), verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
- 11.9. Eventuali richieste di integrazioni per "regolarizzazione", inviate da Unioncamere del Veneto all'indirizzo PEC fornito in domanda, devono essere soddisfatte entro 10 (dieci) giorni dalla loro ricezione. Decorso tale termine, in mancanza di riscontro, le domande saranno escluse.
- 11.10. Le domande che abbiano superato positivamente tutte le verifiche sopra elencate saranno considerate ammissibili per l'erogazione del contributo.
- L'elenco delle domande ammesse a contributo verrà approvato **entro il 27/07/2027**, unitamente all'elenco delle domande escluse dall'erogazione del contributo per non aver ottemperato alle disposizioni del bando, con atto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica pubblicato sul BURV e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-veicoli-aziendali-2026> oltre che nella sezione Bandi e Concorsi ([www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi](http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi)) e nella pagina dedicata all'iniziativa del sito istituzionale di Unioncamere Veneto.
- 11.11. La pubblicazione sul BUR della Regione del Veneto costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai richiedenti dell'esito dell'istruttoria relativa alla loro domanda di contributo.

### Articolo 12 – Assegnazione del contributo

- 12.1. I contributi saranno liquidati da Unioncamere del Veneto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria di cui all'articolo 9, per ciascuna Linea di finanziamento, e fino ad esaurimento delle relative risorse destinate all'iniziativa.
- 12.2. Qualora, dopo aver liquidato tutte le posizioni presenti dell'elenco degli ammessi di una Linea di finanziamento, dovessero residuare risorse stanziare su quella Linea, la ripartizione delle risorse tra le due Linee di finanziamento potrà essere modificata al fine di consentire la massima assegnazione di contributi.
- 12.3. Qualora risultassero esaurite le risorse economiche stanziare per il presente bando, anche in caso di valutazione positiva della domanda, la liquidazione del contributo non potrà aver luogo.
- 12.4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3 (regime di aiuto) e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 12.5, 12.6 e 12.7, il contributo regionale è definito moltiplicando il contributo base, determinato come percentuale sul costo di acquisto del veicolo oppure del valore del contratto di leasing o noleggio per le prime tre annualità (al netto dell'IVA), come definito nella Tabella A, per il coefficiente della Tabella B determinato in funzione della classificazione d'impresa e della classe ambientale/alimentazione del veicolo demolito.



Tabella A: importo base del contributo

<b>Contributo base</b>		
Percentuale del costo di acquisto del veicolo ovvero del valore del contratto di leasing / noleggio per le prime tre annualità (al netto dell'IVA)		
<b>Alimentazione</b>		
Elettrica pura, Idrogeno	Ibrida, Benzina, Bifuel (benzina/metano e benzina/GPL), Metano	Diesel
30%	20%	15%

Tabella B: coefficienti moltiplicativi del contributo base

	MICRO IMPRESE	PICCOLE IMPRESE	MEDIE IMPRESE
Classe ambientale del veicolo da demolire	Coefficienti		
Euro 0-1-2 (diesel)	1,3	1,25	1,1
Euro 0-1 (benzina/bifuel/metano)	1,3	1,25	1,1
Euro 2 (benzina/bifuel/metano)	1,1	1,1	1
Euro 3 (diesel)	1,2	1,2	1,1
Euro 4 (diesel)	1,1	1,1	1
Euro 5 (diesel)	1,1	1,1	1
Euro 3 (benzina/bifuel/metano)	1	1	1
Euro 4 (benzina/bifuel/metano)	1	0,9	0,9

- 12.5. In caso di leasing, il contributo non può superare il valore del maxi-canone di anticipo ed eventuali rate già pagate all'atto del completamento della domanda di cui all'art. 10 (al netto dell'IVA).
- 12.6. In caso di noleggio, il contributo non può superare il valore dell'eventuale anticipo e delle rate già pagate all'atto del completamento della domanda di cui all'art. 10, al netto dell'IVA.
- 12.7. Il tetto massimo complessivo del contributo è fissato in 20.000,00 € per ciascun veicolo acquistato/noleggiato.

### Articolo 13 – Cumulabilità

- 13.1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici, concessi per gli stessi costi ammissibili, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento “de minimis”. E' invece consentito il cumulo con altri aiuti in “de minimis” per costi sostenuti diversi da quelli incentivati dalla presente misura nonché con le altre agevolazioni statali che siano misure generali inquadrate dallo Stato come non rilevanti ai fini della disciplina aiuti, e che non prevedano espressamente il divieto di cumulo.



### Articolo 14 – Obblighi dei soggetti beneficiari

14.1. Il soggetto beneficiario del contributo, oltre a quanto specificato nei punti precedenti, è tenuto a:

- a) ottemperare alle prescrizioni contenute dal bando e negli atti a questo conseguenti;
- b) produrre, nei tempi e nei modi previsti dal bando le informazioni e i dati che saranno eventualmente richiesti;
- c) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- d) nel caso di acquisto, non cedere, alienare o distrarre il veicolo oggetto di contributo, per 3 (tre) anni dalla data di intestazione del veicolo;
- e) nel caso di noleggio/leasing, mantenere la validità del contratto relativo al veicolo oggetto di contributo per almeno 36 mesi dalla data di stipula del medesimo;
- f) nel caso di leasing, qualora si proceda al riscatto del veicolo prima di tre anni dalla data di stipula, non cedere, alienare o distrarre il veicolo oggetto di contributo, per 3 (tre) anni dalla data di stipula del contratto di leasing.

### Articolo 15 - Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

15.1. Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza, revoca qualora:

- a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dai precedenti articoli 13 e 14, dal bando e dagli atti da questo conseguenti;
- b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando nelle due fasi, sia nella rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni "de minimis" (Regolamento UE n. 2023/2831);
- d) il beneficiario rinunci al contributo, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [unioncamereveneto@pec.it](mailto:unioncamereveneto@pec.it), indicando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura "Nome Azienda – Rinuncia contributo bando "Contributi per la rottamazione di veicoli aziendali inquinanti con contestuale acquisto o noleggio/leasing di mezzi a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale ed operativa in Veneto";
- e) l'esito dei controlli di cui al successivo articolo 16 sia negativo;

15.2. In caso di decadenza/revoca del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

15.3. La restituzione avverrà con le modalità e i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

### Articolo 16 – Ispezioni e controlli

16.1. Saranno oggetto di controlli puntuali, da parte di Unioncamere del Veneto:

- il DURC - Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa richiedente;
- il superamento della soglia dei contributi pubblici concessi in regime "de minimis";



- 16.2. La rottamazione del veicolo sostituito è verificata attraverso la banca dati regionale “Sistema bollo auto”.
- 16.3. Le ulteriori dichiarazioni rese saranno oggetto di controlli su base campionaria non inferiore a 5% delle domande finanziate.
- 16.4. La Regione Veneto può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.
- 16.5. Tali controlli, svolti da Unioncamere del Veneto con il supporto della Regione del Veneto sono finalizzati a verificare:
- l’effettivo acquisto del veicolo oggetto di contributo;
  - il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
  - la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari;
  - i documenti dichiarati (fatture, contratti, ecc.).

#### **Articolo 17 – Informazioni generali**

- 17.1. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto (BURV).  
Copia integrale del bando e della relativa modulistica sono reperibili sul sito della Regione Veneto all’indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-veicoli-aziendali-2026>, nella sezione Bandi e Concorsi (www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi) e sul sito di Unioncamere del Veneto all’indirizzo <https://www.unioncamereveneto.it/>, unitamente a ulteriore documentazione a supporto dello stesso (Es: link alla piattaforma informatica, guida alla compilazione, FAQ, etc).
- 17.2. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - Regione Veneto, Calle Priuli, 99 - 30121 Venezia.
- 17.3. Informazioni e chiarimenti sul bando potranno essere richiesti inviando una e-mail all’indirizzo [veicoli.commerciali@ven.camcom.it](mailto:veicoli.commerciali@ven.camcom.it)

#### **Articolo 18 – Disposizioni finali e normativa di riferimento**

- 18.1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L’Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie, statali, regionali in materia.

#### **Articolo 19 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE**

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’Interessato e i suoi diritti.

Il presente articolo ha lo scopo di informare l’Interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano nell’ambito dell’attività di trattamento di seguito indicata: “Contributi per la rottamazione di veicoli aziendali inquinanti con contestuale acquisto o noleggio/leasing di mezzi a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale ed operativa in Veneto”;



**Dati di contatto**

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, cap. 30123 - Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018, è il Direttore della struttura Ambiente e Transizione Ecologica; e-mail: [ambiente@regione.veneto.it](mailto:ambiente@regione.veneto.it); PEC: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168, cap. 30121 - Venezia, e-mail: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it) – PEC: [dpo@pec.regione.veneto.it](mailto:dpo@pec.regione.veneto.it).

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Unioncamere del Veneto, nella persona del proprio Segretario Generale; il Responsabile della Protezione dei dati di Unioncamere Veneto può essere contattato all'indirizzo PEC: [rpd@pec.unioncamereveneto.it](mailto:rpd@pec.unioncamereveneto.it)

**Finalità del trattamento, base giuridica e conferimento**

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'assegnazione dei contributi oggetto del bando.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l'art. 6, par. 1, lett. e), per cui il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario; il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio e/o accedere al beneficio, contributo o procedura richiesti.

**Modalità di trattamento, ambito di conoscibilità e tempi di conservazione**

I dati raccolti sono trattati tramite strumenti manuali informatici e telematici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a: strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche e diffusi attraverso in forma anonima e/o aggregata, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale che approva il bando.

I dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo.

I dati non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato come segue: il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia - titolare dell'amministrazione - DGR nr. 778 del 08 giugno 2018 modificata dal DDR 232 del 24 ottobre 2022 (Dir. Acq. e AAGG).

**Diritti e autorità di controllo**

I diritti dell'interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare. Competono all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere a Regione del Veneto l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente o di adire le opportune sedi giudiziarie.

